



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 5/20

Dec. n. 5/20

Il giorno 17 settembre 2020, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal pilota PARDINI Pietro (lic. n. R01674) nel corso del Campionato Italiano Epoca Gr. 4 Gr. 5 (cod. manifestazione NAZEF009) svoltosi a Preseglie (BS) il 9.8.2020, e per il tramite del preposto C.d.G.D., avverso il pilota MEROLI Roberto, per presunte irregolarità sull'anno di costruzione del motociclo di questi, non deciso sul campo di gara.

Il G.S.N., letto il reclamo - trasmesso in pari data alla Commissione Moto d'Epoca - letti i documenti acquisiti in sede istruttoria, tra cui, in particolare, la relazione a firma del Coordinatore Nazionale Motocross Epoca Mario Volpe, pervenuta il 4.9.2020;

OSSERVA

Il reclamo è infondato.

Dall'esame degli atti di gara si evince che il reclamante lamenta la mancata conformità del motociclo Suzuki RM 80 del pilota Roberto Meroli all'anno 1989, asserendo che, in base al telaio di tale motociclo, esso sarebbe da riferirsi ad anni successivi. Demandata la verifica al C.T., il reclamo è stato trasmesso alla Commissione Moto d'Epoca nell'impossibilità di assumere una decisione sul campo di gara.

Secondo il parere di detta Commissione « *La moto del sig. MEROLI Roberto è regolarmente iscritta al Registro Storico, essendo un modello del 1989 e quindi ammesso a partecipare al Campionato Italiano MX Epoca nella classe "E5"». All'esito della disamina delle foto allegate al fascicolo di ufficio, la medesima Commissione ha evidenziato, altresì, che « il numero del telaio conferma la corretta corrispondenza con i modelli dell'anno 1989», non riscontrando, di conseguenza, «alcuna difformità dal certificato storico da FMI correttamente rilasciato.»*

Inoltre, come giustamente osservato dalla Commissione Moto d'Epoca, sembra che lo stesso reclamante voglia addirittura mettere in dubbio la veridicità del certificato storico rilasciato dalla F.M.I., ma, allo stato, secondo questo G.S.N., in mancanza di ulteriori deduzioni da parte del PARDINI (nemmeno riportate nel testo del reclamo) non vi è motivo di discostarsi dal parere qui espresso, che deve intendersi – in ogni caso - integralmente recepito.

P.Q.M.


il Giudice Sportivo Nazionale,

RIGETTA il reclamo.

Depositata il 17 settembre 2020

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Pardini Pietro;
- Meroli Roberto;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Commissione Moto d'Epoca;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.